



COMUNE DI TRAMATZA

Provincia di Oristano

Regolamento per la concessione di contributi per attività in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo.

(art. 12 legge 7/8/1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 8.07.2009

Il Sindaco

(f.to dr. Stefano Pala)

Il segretario comunale

(f.to dr. Gianni Sandro Masala)

Pubblicato dal 9.07.2009 al 24.07.2009

Ripubblicato in data 28.07.2009

Il messo comunale – f.to Zaira Nuvoli

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e ogni altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione comunale di Tramatzza nei confronti di società, associazioni, comitati e altre forme associative (di presso per brevità indicate anche come "associazione") aventi sede nel Comune di Tramatzza, persone singole residenti a Tramatzza per attività in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo.
2. Eventuali richieste di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e altri vantaggi economici provenienti da soggetti aventi sede in altri Comuni verranno valutate caso per caso dalla Giunta comunale, che esprimerà, con apposito atto deliberativo, il proprio parere in merito alla concessione e quantificherà la somma da assegnare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. La concessione verrà disposta dal responsabile del servizio competente.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i contributi per l'attività in ambito sportivo.

Art. 2
Contributi ordinari

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono quali contributi ordinari i contributi finalizzati all'attività ordinaria o ricorrente per il funzionamento di società, associazioni, comitati e altre forme associative che operano in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo e che esercitano per statuto la loro attività senza fine di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Tramatzza.
2. La concessione di contributi ordinari è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente.
3. Il legale rappresentate della società, associazione, comitato o altro soggetto deve far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato relativo all'esercizio precedente, copia del bilancio preventivo a pareggio dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto, relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, relazione sull'attività da svolgersi nell'anno di riferimento, elenco dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).
4. In caso di associazioni, società o altri soggetti di nuova costituzione, il legale rappresentate dovrà presentare copia del bilancio preventivo a pareggio dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto, relazione sull'attività da svolgersi nell'anno di riferimento, elenco dei soci alla data di presentazione della domanda. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).

Art. 3
Contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi per il sostegno a singole manifestazioni, eventi, iniziative una tantum eccezionali e comunque non comprese nell'attività ordinaria del soggetto in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo.
2. Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contributo con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa contenente il programma dettagliato della stessa, la previsione delle entrate e delle spese a pareggio nella quale siano evidenziati eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici o da privati. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).
3. Il totale delle entrate non potrà superare il totale delle spese previste: in caso contrario l'Amministrazione modulerà il contributo sino alla concorrenza.
4. La concessione del beneficio comporta l'onere, a carico dei beneficiari, di far risultare nei manifesti, pubblicazioni, comunicati radiofonici, spot televisivi e annunci su internet, con i quali effettuano promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del

Comune di Tramatzà: a tal fine l'Amministrazione autorizza i beneficiari all'utilizzo dello stemma comunale.

Art. 4 **Presentazione delle richieste**

1. AI fini della concessione del contributo, i legali rappresentanti degli Enti, Associazioni, Comitati ed i soggetti privati interessati ai contributi di cui all'art. 2 debbono presentare apposita e motivata richiesta al Comune, nel periodo indicato nell'apposito avviso.
2. Il responsabile del servizio competente rende noto con apposito avviso, affisso all'albo pretorio e nei luoghi pubblici e pubblicato nel sito internet del Comune, il contenuto, le modalità ed il termine di presentazione, i criteri di valutazione delle richieste.
3. Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

Art.5 **Contenuto delle richieste**

1. La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o dal soggetto privato, deve contenere:
 - a. il beneficiario del contributo (dati anagrafici e fiscali);
 - b. la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma dell'art. 28 del DPR 600/73;
 - c. l'eventuale richiesta di locali, beni e attrezzature di proprietà comunale (per i contributi straordinari),
 - d. la rilevanza delle attività o delle iniziative nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;
 - e. i tempi ed i modi di svolgimento;
 - f. i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;
 - g. la dichiarazione in ordine a richieste di contributi per le stesse finalità avanzate ad altri Enti Pubblici (da specificare);
2. Alla richiesta debbono essere allegati:
 - a. per i contributi ordinari: la documentazione elencata all'art. 2, c.3,
 - b. per i contributi straordinari: la documentazione elencata all'art. 3, c. 2.

Art. 6 **Concessione dei contributi ordinari**

1. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del servizio competente, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative.
2. La concessione dei contributi ordinari avverrà sulla base di una graduatoria, formulata dal servizio competente, che terrà conto dei seguenti criteri:
 - Numero dei soci,
 - Numero delle attività effettuate nell'anno precedente,
 - Numero delle attività programmate nell'anno di riferimento
 - Ammontare delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate da documentazione giustificativa. Non sono considerate le spese di ospitalità (rinfreschi, pasti ecc.) se non strettamente correlati alle iniziative: tali spese rimarranno a totale carico dei richiedenti, senza oneri per il Comune.

Art.7 **Liquidazione dei contributi ordinari.**

1. La liquidazione dei contributi ordinari in capo del beneficiario viene eseguita con determinazione del responsabile del servizio competente, secondo il seguente criterio:
 - a) erogazione in acconto del 40% del contributo assegnato;

- b) saldo a consuntivo su presentazione di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto e apposita documentazione giustificativa.
2. La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le seconde si dimostrano superiori alle prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

Art. 8

Concessione del patrocinio del Comune

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni varie aventi lo scopo di promozione e sviluppo in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo o sportivo a condizione che la iniziativa sia coerente con i programmi formulati e le finalità perseguite dall'Amministrazione e che non persegua fini di lucro.
2. Qualora la istanza di patrocinio comporti la erogazione di un contributo, troverà applicazione la disciplina contenuta nei precedenti articoli.
3. Nel caso in cui il promotore della iniziativa non richiede la concessione di un contributo in danaro sulla motivata istanza di patrocinio provvederà la Giunta Comunale che esprimerà anche il parere in merito alla concessione gratuita dell'utilizzo di beni appartenenti al patrimonio o al demanio dell'ente richiesti dal promotore.
4. La concessione del patrocinio comporta l'onere a carico dei beneficiari di far risultare nei manifesti, pubblicazioni, comunicati radiofonici, spot televisivi e annunci su internet, con i quali effettuano promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Tramatzà: a tal fine l'Amministrazione autorizza i beneficiari all'utilizzo dello stemma comunale.

Art. 9

Concessione e liquidazione dei contributi straordinari

1. Per le iniziative e manifestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, il legale rappresentante o il soggetto interessato può presentare richiesta di contributo con le modalità indicate dall'art. 5.
2. Le richieste di contributo debbono pervenire al Comune almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dello svolgimento della manifestazione o iniziativa.
3. La concessione dei contributi straordinari è valutata caso per caso dalla Giunta comunale, in relazione alle finalità, ai destinatari e alla rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa. La Giunta quantificherà la somma da assegnare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
4. Il responsabile del servizio competente procederà alla liquidazione dell'intero contributo concesso a saldo, dietro presentazione di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto e apposita documentazione giustificativa.
5. La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le seconde si dimostrano superiori alle prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

Art. 10

Ripartizione delle somme iscritte in bilancio.

1. la Giunta comunale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio per i contributi, stabilisce annualmente la somma da destinare a contributi ordinari e a contributi straordinari.
2. La somma da destinare a contributi ordinari viene così ripartita:
- il 30% in parti uguali per spese generali,
 - il 50% in base alle spese sostenute nell'anno precedente,
- il 20% in base al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente (o, per le società o associazioni di nuova costituzione, in base al numero dei soci al momento della richiesta).

Art. 11

Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Tramatzà, affissione di manifesti murali e distribuzione di copia del regolamento alle società, associazioni, comitati e altre forme associative aventi sede nel Comune di Tramatzà.

Art. 12

Abrogazione di disposizioni incompatibili

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30.01.1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili.